



Comune di
FUMANE

Provincia di
Verona

I VARIANTE VERDE
PIANO DEGLI INTERVENTI


Elaborato

Dichiarazione
Non necessità V.Inc.A.

All. E

ALLEGATO E
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' V.INC.A. DGRV 2299/2014

Variante ai sensi della Legge Regionale n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015 – Varianti Verdi – e Variante Parziale relativa alla correzione di errori di trasposizione PRG/PI ai sensi dell'art. 18, LRV n° 11/2004



GRUPPO DI LAVORO

Progettista incaricato PI
Arch. Emanuela Volta

COLLABORAZIONI
SPECIALISTICHE

Quadro Conoscitivo
Geom. Fabiano Zanini

Comune di Fumane

Sindaco Mirco Corrado Frapporti



Progettista incaricato

Arch. Emanuela Volta

Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR)
Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: volta.emanuela@gmail.com

Ottobre 2016



ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 1/2

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La sottoscritta Arch. Emanuela Volt nata a Legnago il 14/09/1972 e residente in Villafranca di Verona CAP 37062 – VR in Via Termine 30 A Tel. 3396706683, fax 0456350196, email: volta.emanuela@gmail.com

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Prima Variante Verde al Piano degli Interventi del Comune di Fumane - VR, ai sensi della Legge Regionale n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 20014 al punto non numerato: *la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: VERIFICA DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER LA PRIMA VARIANTE VERDE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI FUMANE – VR - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015 "MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI", PUBBLICATA SUL BUR N. 27 DEL 20.03.2015

DATA 10/10/2016

IL DICHIARANTE Emanuela Volta



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 10/10/2016

IL DICHIARANTE Emanuela Volta



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare e responsabile del trattamento è: Comune di Fumane con sede in Fumane , Viale Roma, 2, 37022 Fumane VR.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 10/10/2016

IL DICHIARANTE Emanuela Volta



Cognome	VOLTA
Nome	EMANUELA
nato il	14/09/1972
lato a	800 P. 1 S. A 1972
n.	LEGNAGO VR
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	VILLAFRANCA DI VERONA
Via	VIA TERMINE 30A
Stato civile	CONIUGATA
Professione	ARCHITETTO
CONGIUNTI E CONTESINGHI SALIPI	
Statura	1,68
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	NESSUNO



Primo del Tribunale di Fumane di Ver. C.
Villafanca di Verona 17/12/2019

Regione del Veneto
SINDACO
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Tribunale di Fumane di Ver. C.

SCADENZA 14/09/2024
Diritti euro: 3,42
AV 6182001
REPVBBICA ITALIANA
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
CARTA D'IDENTITA'
N°AV 6182001
DI VOLTA
EMANUELA

VERIFICA DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER LA PRIMA VARIANTE VERDE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI FUMANE – VR- AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015 "MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI", PUBBLICATA SUL BUR N. 27 DEL 20.03.2015

RELAZIONE

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC).

Il PRC permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni.

Il PAT del comune di Fumane è stato adottato con DCC n. 2 del 28/02/2013 e approvato con delibera di giunta regionale N. 342 del 25/03/2014 (B.U.R. N. 39 del 11/04/2014).

L'Amministrazione ha quindi avviato il processo di redazione al Piano degli Interventi, in attuazione delle scelte operate nel PAT.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PAT non deve essere intesa nella sua totalità in capo al primo PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso più PI che predispongono l'attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.

In ogni caso il primo PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso. Le Varianti al Piano degli Interventi sono state approvate ai sensi dell'art. 18 della LRV n° 11/2004 e smi.

La presente Variante si configura pertanto ai sensi della normativa vigente come Variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 7 della LRV n° 4 del 16 marzo 2015, che di seguito si riporta:

Art. 7

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).

L'articolo 7 della Legge Regionale n° 4/2014 introduce quindi le cosiddette "varianti verdi" che consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi

di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall'amministrazione regionale nel corso della precedente legislatura e perseguiti con determinazione anche da quella in corso.

La norma anticipa dunque le finalità di una legge organica in materia sollecitando, con un primo e temporaneo "rimedio" (rappresentato per l'appunto dalle varianti verdi), l'adesione dei Comuni a politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della LR n. 11/2004 – nelle more di un intervento legislativo più sistematico ed efficace.

Tenuto conto di questi obiettivi generali, le proposte di riclassificazione avanzate dai proprietari interessati sono valutate dalle amministrazioni comunali, che le possono accogliere attraverso la nuova tipologia di variante urbanistica introdotta dalla LR n. 4/2015.

Di seguito l'elenco delle istanze pervenute per le quali è stato valutato positivamente l'inserimento nella variante urbanistica.

ISTANZA N° 1 – GRAZIANI MASSIMILIANO

Dati dell'istanza: Presentata in data 14/03/2016 PROT. 1960

ISTANZA N° 2 – GRAZIANI NGELINA

Dati dell'istanza: Presentata in data 14/03/2016 PROT. 1961

ISTANZA N° 3 – GRAZIOANI GIOVANNI

Dati dell'istanza: Presentata in data 14/03/2016 PROT. 1962

ISTANZA N° 4 – ARCOZZI GIUSEPPE

Dati dell'istanza: Presentata in data 24/03/2016 PROT. 2297

ISTANZA N° 5 – BENETTI PAOLO

Dati dell'istanza: Presentata in data 29/03/2016 PROT. 0002016

ISTANZA N° 6 – BIANCHI DOMENICO e GASPARINI LUCIANA

Dati dell'istanza: Presentata in data 29/03/2016 PROT. 2366

ISTANZA N° 7 – SCAMPERLE CORRADO E ALBERTO

Dati dell'istanza: Presentata in data 14/04/2016 PROT. 0002819

Sulla base delle istanze pervenute a seguito degli avvisi pubblici, la tipologia di richiesta con carattere di maggiore urgenza è rappresentata dalla richiesta dei proprietari aventi titolo finalizzata allo stralcio di aree edificabili e conseguente riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità. La finalità generale delle "Varianti Verdi" è quella del "contenimento del consumo del suolo", e devono essere coerenti con l'obiettivo di limitare tale fenomeno, in sintonia con i principi sanciti dall'art. 2 della L.R. 11/04 e con le altre iniziative assunte dall'amministrazione regionale su questo argomento. La valutazione del Comune riguarda la coerenza delle richieste con la finalità sopra citata, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare.

La rete ecologica individuata a scala sovraordinata, sia regionale che provinciale, non individua in corrispondenza dell'ambito elementi significativi.

La rete ecologica è un insieme di habitat, tra loro interconnessi, volto alla salvaguardia della biodiversità di una determinata area. Il concetto di "rete" è legato al fatto che le aree e gli habitat meritevoli di tutela non sono tra loro disgiunti, bensì connessi per formare una sorta di maglia continua. In questo modo si viene a creare una sorta di "infrastruttura" rurale ed ambientale in grado di connettere e relazionare ambiti territoriali separati e lontani. Da ciò deriva che il concetto di rete ecologica non può essere rigidamente confinato all'interno degli ambiti amministrativi territoriali (comuni, province, etc.) ma deve essere inserito piuttosto a livello di area vasta. La rete ecologica, quindi, ha un limitato valore se considerata fine a se stessa, ma assume massimo significato se inserita in un contesto ben più ampio come quello di vasta area.

Il territorio di Fumane è interessato da un sistema ambientale eterogeneo, in cui si alternano vasti ambiti naturali e seminaturali con nuclei insediativi antichi e recenti.

Nel complesso prevale una situazione di elevata naturalità, favorita dalla presenza di vaste aree rilevate e boscate, poco adatte all'insediamento umano ed alle sue attività. Tale limite tuttavia è frequentemente superato mediante la realizzazione di terrazzamenti destinati per lo più alle colture tipiche della vite e dell'ulivo.

Nell'ambito comunale indubbiamente il contesto con maggiore significato e valore naturalistico è rappresentato dal Monte Pastello, oggetto di numerose ricerche nazionali ed internazionali.

La varietà di ambienti che vi si rinvengono rende ragione della ricchezza specifica del sito, limitato nell'estensione, ma con sviluppo altitudinale di oltre 1000 metri.

Vi si rinvengono specie endemiche e specie rare per la flora italiana.

Fra le endemiche, occorre citare l'astragalo del Monte Pastello (*Astragalus vesicarius* sbsp. *Pastellianus*) e la campanula del Monte Baldo (*Campanula petraea*).

Fra le rare: la Barba di Giove (*Jovibarba hirta*) e il seseli steppico (*Seseli valium*). Quest'ultima specie è diffusa soprattutto nei brometi (habitat di interesse comunitario cod. 6210). Nello stesso habitat sono abbondanti sul Pastello l'issopo (*Hyssopus officinalis*) e la santoreggia montana (*Satureja montana*).

Sui pendii sassosi ed a volte nelle cave abbandonate è rinvenibile la rarissima Biscutella maggiore (*Biscutella cichoriifolia*).

La vegetazione del rilievo presenta caratteri spiccati di mediterraneità: la presenza del leccio ne è elemento molto significativo. Esso si trova particolarmente sui versanti occidentali, in ambiente tipicamente rupestre.

Fra le numerose specie erbacee mediterranee si ricordano: l'asparago spinoso (*Asparagus acutifolius*), il forasacco (*Bromus* spp.), la valeriana rossa (*Centranthus ruber*), la lenticchia selvatica (*Lens nigricans*), la gramigna stellata (*Aegilops geniculata*), il miglio multifloro (*Oryzopsis miliacea*) e l'orchidea di Bertoloni (*Ophrys bertolonii*).

Dal punto di vista vegetazionale vi si possono distinguere (Bianchini et alii, l.c.):

- _ la boscaglia termofila sub-mediterranea
- _ il bosco mesofilo di tipo alpino
- _ le praterie xero-termofile.

L'antica copertura forestale che investiva il Pastello secoli fa è stata fortemente ridotta dalla pastorizia, risultando relegata alle aree più impervie. Il pascolamento degli ovini ha a sua volta determinato l'erosione dei suoli, con conseguente diminuzione della loro fertilità.

Verso la metà del '900 l'abbandono progressivo della pastorizia ha a sua volta favorito una nuova evoluzione verso il rimboschimento, con l'attuale situazione di boscaglia più o meno fitta, con frequenti radure. Tale boscaglia è per lo più costituita da roverella, orniello, carpino nero, scotano, ciliegio canino.

Vi sono inoltre aree ove risultano insediate coniferazioni artificiali, con prevalenza di pino austriaco. Tali formazioni, estranee, all'orizzonte fitoclimatico, soffrono sovente di attacchi di processionaria del pino.

Soprattutto lungo il versante sud-orientale il paesaggio è dominato dalle praterie aride, per lo più brometi. Essi possiedono elevatissima ricchezza floristica e grande interesse naturalistico.

Alle boscaglie si alternano, soprattutto lungo il versante orientale meridionale formazioni prative, costituite da arrenatereti nelle situazioni più antropizzate, da brometi ove le condizioni edafiche non consentono l'evoluzione forestale. Tali formazioni sono per lo più costituite da forasacco (*Bromus erectus*), assenzio maschio (*Artemisia alba*), euforbia di Nizza (*Euphorbia nicaeensis*), camedrio comune (*Teucrium chamaedrys*), stellina purpure (*Asperula purpurea*), santoreggia (*Satureja montana*), issopo (*Hyssopus officinalis*).

Altro biotopo di notevole valenza naturalistica è rappresentato dalle Cascate di Molina (SIC-ZPS IT3210008) esso si estende su una superficie di 233 ha, in zona alpina.

Il Sito interessa oltre al comune di Fumane, quelli di Marano e di Sant'Anna D'Alfaedo.

La valenza naturalistica attribuita al Sito deriva, fra l'altro, dalla presenza di "foreste di valloni di Tilio-Acerion e di vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi" (scheda - formulario di Natura 2000). Le aree boscate dell'ambito sono penalizzate dalla protratta ceduzione che ha favorito fortemente l'affermazione dei carpini (*Ostrya carpinifolia* e *Carpinus betulus*). Si ha anche diffusa presenza di conifere estranee alle condizioni stagionali, e perciò gravemente sofferenti.

Nel complesso le principali emergenze del Sito sono rappresentate da entità legate all'ambiente idrico (*Austropotamobius pallipes*) ed a quello dei versanti rocciosi (*Moehringia bavarica*).

Grazie a numerosi rilievi sul campo ad alla acquisizione di numerosi dati bibliografici ed inediti, è stata elaborata la Rete ecologica comunale. Essa è coerente sia con la Rete regionale del PTRC, sia con quella elaborata da un gruppo di naturalisti del Museo di Storia naturale di Verona

In essa si individuano le aree nucleo corrispondenti ai siti di rete Natura 2000 IT 3210021 Monte Pastello e IT 3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina.

L'elevata naturalità delle aree pedecollinari e del fondovalle fra i due siti corrisponde all'area di connessione naturalistica. Al corso del Progno di Fumane è attribuito il ruolo di corridoio ecologico.

La variante al PI redatta ai sensi dell'art. 7 della LRV n° 4/2015 non comporta alcuna modifica alla componente ambientale "RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA'".

Per quanto riguarda la variante, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'intervento, si afferma che questo ricade nella fattispecie di esclusione prevista dall'Allegato A alla DGRV 2299/2014 al punto "ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000".

RETE ECOLOGICA A SCALA LOCALE

La rete ecologica individuata a scala sovraordinata, sia regionale che provinciale, non individua in corrispondenza dell'ambito elementi significativi.

La rete ecologica è un insieme di habitat, tra loro interconnessi, volto alla salvaguardia della biodiversità di una determinata area. Il concetto di "rete" è legato al fatto che le aree e gli habitat meritevoli di tutela non sono tra loro disgiunti, bensì connessi per formare una sorta di maglia continua. In questo modo si viene a creare una sorta di "infrastruttura" rurale ed ambientale in grado di connettere e relazionare ambiti territoriali separati e lontani. Da ciò deriva che il concetto di rete ecologica non può essere rigidamente confinato all'interno degli ambiti amministrativi territoriali (comuni, province, etc.) ma deve essere inserito piuttosto a livello di area vasta. La rete ecologica, quindi, ha un limitato valore se considerata fine a se stessa, ma assume massimo significato se inserita in un contesto ben più ampio come quello di vasta area.

Per quanto riguarda la variante, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'intervento, si afferma che questo ricade nella fattispecie di esclusione prevista

dall'Allegato A alla DGRV 2299/2014 al punto "ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000".

Per meglio descrivere le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effetti significativi negativi si riportano di seguito le motivazioni che hanno portato a escludere la necessità di predisposizione di Screening di V.Inc.A. relativamente ai siti della Rete Natura 2000, evidenziando come la variante valutata non possa avere alcuna interferenza con le componenti ambientali e alcun effetto rispetto alla Rete Natura 2000, in quanto l'obiettivo perseguito è quello di non attuare ambiti edificabili, privandoli delle loro potenzialità edificatorie.

Individuazione di possibili effetti sulla Rete Natura 2000 derivanti dal progetto

Per la valutazione degli effetti prodotti dalle azioni ammesse dalla Variante si considerano i potenziali fattori di disturbo e perturbazione che possono indurre incidenza sia nella fase di cantiere che nella fase di utilizzo/esercizio per quanto riguarda le azioni di piano attuabili a seguito dell'efficacia della Variante.

Nel caso in oggetto, nessuna azione di piano prevede azioni che comportino modifiche territoriali, né in termini di utilizzo del suolo, né in termini di trasformazioni di fabbricati. Oggetto della LRV n° 4/2015 è infatti l'eliminazione della potenzialità edificatoria di aree che il Piano prevede in trasformazione, al fine di non comportare ulteriore consumo del suolo comunale.

EMISSIONI - RUMORI

La variante non comporta nessuna fase di cantiere: non si potranno pertanto registrare rumore ed emissioni generate dai mezzi meccanici per gli scavi, movimenti terra, demolizione e spostamento di strutture esistenti.

La variante non comporta nessuna fase di esercizio, in quanto nessuna area verrà trasformata in destinazioni di zona diverse da quella agricola non edificabile o verde privato. Per quanto riguarda le emissioni prodotte dal traffico indotto si può affermare che anche tale alterazione non è presente a seguito della Variante.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente (LR 17/2009) e la tipologia degli interventi previsti esclude il manifestarsi di eventi perturbativi per la fauna. Eventuali illuminazioni delle aree private a giardino dovranno rispettare la normativa vigente.

RIFIUTI

Non è prevista alcuna produzione di rifiuti.

ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000

L'intervento ricade nell'esclusione prevista dall'art. 6 della DIR 92/43/Cee per i quali non risultano possibili effetti significativi su siti della rete natura2000. Di seguito si dettano le motivazioni di esclusione.

- **Esclusione della presenza di habitat e habitat di specie**

Tutte le aree di trasformazione previste dalla Variante sono localizzate all'esterno di aree SIC o ZPS, e comunque la natura della variante comporta la non edificabilità di ambiti precedentemente previsti in trasformazione dal Piano degli Interventi.

Gli usi del suolo delle aree oggetto, così come desunti dal quadro conoscitivo del PAT e dalle cartografie regionali e verificati sul posto, escludono la presenza di habitat e habitat di specie.

- **Esclusione della perturbazione o altri disturbi verso le specie di interesse comunitario**

Come precedentemente riportato, gli usi del suolo delle aree oggetto di variante, così come desunti dalla cartografia regionale, dal quadro conoscitivo del PAT e verificati sul posto, escludono la presenza di habitat di specie.

Conclusioni

1. La variante parziale al PI ha finalità di privare della potenzialità edificatoria, rendendole inedificabili, aree attualmente dotate di tale potenzialità ai sensi del PAT e del PI vigenti, mantenendo lo stato attuale dei luoghi senza la previsione di alcun intervento.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del DPR n° 357/1997 e smi, è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'Allegato I della direttiva 2009/47/Ce e agli allegati I e II della Direttiva 92/43/Ce);
3. Gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non determinano variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico delle specie di interesse comunitario per i quali risultano designati i Siti della Rete Natura 2000;
4. La Variante non prevede modifiche a suolo, habitat e habitat di specie rispetto alla situazione attuale, mantenendo inalterata la possibilità data agli animali di trovare habitat e corridoi a cui appoggiarsi e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, in quanto la tipologia di uso del suolo rimane invariata;
5. Le caratteristiche degli interventi, quindi, portano alla conclusione che a seguito dell'efficacia della Variante non sono possibili effetti perturbativi (quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi rispetto allo stato dei luoghi.

Pertanto la natura della variante porta a modifiche al piano di natura esclusivamente rivolta al risparmio di territorio, e le modifiche sono tali da poter escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per le specie di interesse comunitario frequentanti tale aree.

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato, sulla base di attenta analisi della localizzazione e distanza dei S.I.C. e dei S.I.C./Z.P.S. del progetto, considerata la natura del tipo di variante che prevede l'eliminazione della possibilità edificatoria per le aree oggetto di richiesta, comportando azioni di piano che non prevedono alcuna emissione, alcuna incidenza sullo stato dei suoli, dell'arie e dell'acqua, favorendo invece la rinaturalizzazione delle aree nell'ottica del minore consumo di suolo, si ritiene di poter affermare che sussistono le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di incidenza del progetto, secondo quanto disposto dall'Allegato A., paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014 per i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

Povegliano Veronese, li 10/10/2016



Arch. Emanuela Volta